

imposte, ben vede che il provvedimento da lui suggerito non sarebbe più nemmeno necessario. Quindi io lo prego di non volere insistere.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Nervo.

NERVO. Io desiderava unicamente di fare osservare all'onorevole Sanguinetti, che credo egli abbia preso abbaglio nel fare la sua proposta, perchè l'articolo 2 di questa legge, che ora siamo in procinto di votare...

SANGUINETTI. Non ho fatta proposta.

NERVO. Se le cose stessero come l'onorevole Sanguinetti ha supposto, forse la sua osservazione potrebbe calzare; ma siccome, a mio avviso, sono altrimenti, perciò mi permetto di chiamare la sua attenzione sull'articolo 2 della legge, che ora sta per votarsi definitivamente, dal quale si desume che le rendite degli enti e corpi morali, che ora hanno perduta la loro personalità giuridica, sono devolute interamente al demanio dello Stato, e che non è l'amministrazione del fondo del culto che le amministra, bensì il demanio.

Se l'onorevole Sanguinetti ben comprende la portata di questa legge, l'amministrazione del fondo per il culto non è chiamata che a liquidare le pensioni dovute ai membri delle corporazioni religiose soppresse ed agli investiti dei benefici; ma non deve avere amministrazione di sorta.

Diffatti nell'articolo 2 della presente legge sta scritto:

« Quanto ai beni stabili, il Governo, salvo il disposto dell'articolo 21 iscriverà a favore del fondo del culto, con effetto dal giorno della presa di possesso una rendita del 5 per cento, uguale alla rendita dei medesimi accertata e sottoposta alla tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per spese di amministrazione. Per le provincie venete e la mantovana la rendita da iscriversi corrisponderà a quella accertata per gli effetti dell'*equivalente d'imposta*, a termini del regio decreto 4 novembre 1866, n° 2346. »

PRESIDENTE. Onorevole Nervo, non c'è alcuna proposta; perciò combatte le nubi.

Voci. La chiusura! la chiusura!

LANZA GIOVANNI. Io vorrei fare qualche osservazione sull'ordine della discussione.

Io ho avuto l'onore di presentare un'aggiunta all'articolo 18 concepita così:

« La tassa straordinaria del 30 per cento sulla rendita imposta alla lettera *a*, non comincerà ad essere applicata se non dopo che siasi raggiunto dal fondo per il culto la rendita necessaria per sopperire a tutti gli oneri di cui all'articolo 28 del regio decreto 7 luglio 1866 per la soppressione delle corporazioni religiose. »

Ma quest'articolo 18 è stato votato senza che l'onorevole presidente abbia fatto menzione di questa aggiunta...

PRESIDENTE. Siccome la compilazione e la numerazione degli articoli sono state mutate, occorre che, coloro che avevano proposto emendamenti, avvertis-

sero il presidente a quali articoli della nuova redazione si riferivano, acciocchè il presidente potesse metterli in discussione.

LANZA G. Gli articoli sono stati posti ai voti con tanta fretta, che veramente io non ho avuto il tempo di osservare quando avrebbe dovuto venire in discussione la mia aggiunta. Probabilmente però avrei finito di ritrarla, poichè vedo inutile ogni ulteriore discussione.

PRESIDENTE. Siccome è stata mutata la numerazione degli articoli secondo la distribuzione che fu fatta, il presidente, ripeto, non poteva sapere quando veniva il momento opportuno di porre in discussione le varie proposte presentate; quindi spettava ai signori proponenti di avvertirlo.

Metto ai voti l'articolo 21 già letto.

(È approvato.)

Si dà lettura dell'articolo 22 ed ultimo:

« Le disposizioni della legge 7 luglio 1866 continueranno ad avere il loro effetto in tutto ciò che non è altrimenti disposto nella presente. »

(*Segni di soddisfazione generale.*)

MARINCOLA. Chiedo la parola per domandare una dichiarazione all'onorevole relatore. (*Rumori*)

Domando se l'articolo 20 della legge 7 luglio 1866 non sia pregiudicato con questa legge, in quanto che l'articolo 7 della legge che abbiamo votato dice che i beni immobili passati al demanio per effetto della legge del 7 luglio 1866 saranno venduti.

Fra questi beni stanno eziandio i fabbricati dei conventi soppressi che coll'articolo 20 della legge 7 luglio 1866 furono riservati ai comuni ed alle provincie che ne facessero domanda. Resta dunque possibile un dubbio, se questi fabbricati, come facenti parte della massa dell'asse ecclesiastico, saranno colpiti dall'articolo 7 della presente legge.

RATTAZZI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.* Mi pare che il dubbio sollevato dall'onorevole Marincola non abbia ragione di esistere. La legge del 7 luglio 1866 vi provvedeva in doppio modo: faceva luogo all'incameramento dei beni, e poi si riservava di disporre in genere per l'alienazione dei beni; ma da questa disposizione generale escludeva i fabbricati dei conventi, i quali vengono dalla legge stessa destinati agli usi in questa legge indicati.

Ora, non essendosi con una disposizione speciale nella presente legge fatta cessare questa disposizione eccezionale, evidentemente là dove si dice che saranno venduti i beni, si tratta della vendita di quei beni pei quali la legge stessa faceva riserva di provvedere con altra apposita legislativa prescrizione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni pongo ai voti quest'ultimo articolo.

(È approvato.)

È stato inviato alla Presidenza un ordine del giorno